

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Modifica statuto



Il 23 dicembre 2022 alle ore 10:30 si è riunita Online (Zoom+WhatsApp, ID riunione: 837 6076 0896) l'Assemblea straordinaria di Creative Art Farm in Italy APS con C.F. 97861100580, come da avviso inviato agli associati in data 06/12/2022 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Rettifiche da apportare al nuovo Statuto di Creative Art Farm in Italy per iscrizione al RUNTS entro il 30/12/2022
- 2) aggiunta dell'acronimo APS nel campo denominazione del Certificato di Attribuzione del Codice Fiscale
- 3) validazione dello Statuto e del Certificato di Attribuzione del Codice Fiscale rettificati presso l'Agenzia delle Entrate
- 4) invio della nuova documentazione nel portale RUNTS

Il Presidente Scrugli Bianca Maria dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Giampiero Abate.

Il Presidente constata la presenza dei seguenti associati: Giampiero Abate, Sgambati Elvira e Scrugli Giacomo Antonio.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e la necessità di apporre delle modifiche allo Statuto depositato il 21 ottobre 2022 all'Agenzia delle Entrate risultato non idoneo al RUNTS. Inoltre è necessaria la modifica del Certificato di Attribuzione del Codice Fiscale aggiungendo l'acronimo APS nel campo denominazione. Lo stesso andrà convalidato presso l'Agenzia delle Entrate.

Il Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito, propone di mettere in votazione quanto sopra indicato.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n°3; contrari 0; astenuti 0.

Il Presidente dichiara dunque approvato il nuovo associativo che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto e del Certificato di Attribuzione del Codice Fiscale chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro, come previsto dall'art. 82, co.3 e co.5 del D.Lgs. n.117/2017.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11:19, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

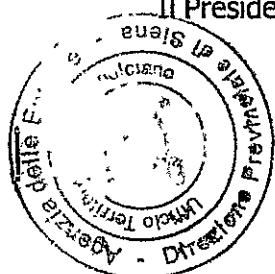
Il Segretario, Giampiero Abate

Il Presidente, Scrugli Bianca Maria

Agenzia delle Entrate - Ufficio di Montepulciano

Registrato il 4 GEN. 2023 al n° 5 serie 3

Imposta versata di € 200,00



Firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO

"Creative Art Farm in Italy" Associazione di Promozione Sociale

DEFINIZIONI E FINALITÀ

Art. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o "CTS") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una *Associazione di Promozione Sociale* avente la seguente denominazione:

"Creative Art Farm in Italy APS", da ora in avanti denominata *"associazione"*, con sede legale in Italia nel Comune di Montepulciano (Siena) in Strada Provinciale 326 Est nr. 44 e con durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo territorio italiano, deliberato dall'Assemblea dei Soci, non necessita di modifica statutaria.

Per il perseguimento dei fini statuari, con delibera dell'Assemblea dei Soci, l'Associazione può avvalersi di una o più sedi operative nell'ambito del territorio italiano, la quali saranno organizzate e gestite come da Regolamento redatto dal Consiglio Direttivo, con successiva approvazione dell'Assemblea.

Art. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare l'Associazione si propone di organizzare attività culturali ed artistiche, quali, a titolo di esempio:

- scambi culturali per italiani e stranieri;
- mostre e eventi artistici per promuovere i valori civici, solidaristici, comunitari e sociali
- corsi professionalizzanti nel campo delle industrie creative e culturali.
- corsi di arte e seminari nel mondo dell'arte e cultura

Art. 2.1

In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell'art. 5 del CTS:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
v) promozione della cultura della legalità', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità' organizzata.

Art. 2.2

Oltre alle attività di interesse generale l'Associazione può svolgere, ai sensi della normativa vigente, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di cui il presente articolo, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali. L'associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Art. 2.3

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 2.4

L'associazione può svolgere occasionalmente attività di somministrazione di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art.85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

I SOCI

Art. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche e gli enti del terzo settore che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.5. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. In relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo, indicando:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

In caso di domanda di ammissione a Socio da parte enti del terzo settore la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso o di esclusione da parte del Consiglio Direttivo.

È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione verificando che l'aspirante socio abbia i requisiti di cui prima e abbia effettuato il versamento della quota associativa.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Nel caso di diniego il Consiglio Direttivo deve darne apposita comunicazione entro 60 giorni, indicando le motivazioni, all'interessato, il quale, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso

al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'organo di garanzia dell'Associazione se nominato, in mancanza la decisione sul ricorso è rimessa all'Assemblea dei Soci.

Art. 4 (Diritti e Obblighi degli associati)

I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- discutere e approvare i rendiconti;
- discutere e votare sulle modifiche del presente Statuto;
- discutere e approvare eventuali regolamenti interni;
- eleggere ed essere eletti membri degli organi sociali;
- visionare i libri sociali e i bilanci facendone apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Gli Associati hanno l'obbligo di:

- rispettare lo statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede;
 - versare alle scadenze stabilite la quota sociale annuale decisa dall'Assemblea;
 - rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell'associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci
- La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.
- Solo in determinate condizioni di persone con minori opportunità, il Consiglio Direttivo ha facoltà di concedere gratuitamente l'iscrizione all'Associazione, mantenendo le condizioni di cui al precedente art.3

Art. 5 (Perdita della qualifica di associato)

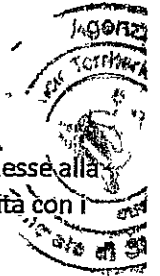
La qualifica di socio si perde per:

- a) decesso o estinzione della persona giuridica/ente;
- b) il mancato pagamento della quota sociale annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.
- c) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- d) espulsione;

Ciascuno dei provvedimenti dovrà essere reso noto al Socio con comunicazione scritta. Contro ogni provvedimento disciplinare, è ammesso, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ricorso all'organismo di Garanzia dell'Associazione, se nominato, in mancanza il ricorso va presentato all'Assemblea che decide nel merito con voto segreto. Nell'attesa della decisione sul ricorso il provvedimento è ritenuto in vigore a tutti gli effetti.

Nel caso dei punti d) e), il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio, in base alla gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, il rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o l'espulsione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli Organi Sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi Organi Sociali, dei suoi Soci;
- attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
- provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.



- arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottati condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente Statuto.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 7

L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i Soci. Hanno diritto di voto i Soci iscritti da almeno tre mesi nel Libro Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale annuale entro i termini prescritti. Ciascun Associato ha un voto.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art. 7.1

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo o del Presidente tramite avviso pubblico scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'Ordine del Giorno, anche in forme digitali, almeno quindici giorni prima e contestualmente mettendo in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione (e-mail, telefono, messaggistica, ecc.).

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo per motivi che esulano l'ordinaria amministrazione ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso, l'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

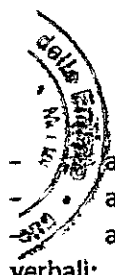
Art. 7.2

L'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, anche con delega, e delibera a maggioranza dei voti dei presenti sulle questioni poste all'Ordine del Giorno. La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di prima convocazione. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea fino ad un massimo di 1 socio, con delega scritta come da art. 24 del D.lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore) anche in calce all'avviso di convocazione.

Art. 7.3

L'Assemblea dei Soci, convocata nei termini di cui al primo comma dell'art. 7.1 ha, in particolare, i seguenti compiti:



- approva le linee generali del programma di attività e di indirizzo attinenti alla gestione sociale;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva il bilancio consuntivo ai sensi della normativa vigente, il cui prospetto deve essere allegato al libro verbali;
- delibera sulla previsione e programmazione economica annuale;
- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- al termine del mandato o in seguito alle sue dimissioni o decadenza, elegge il Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei suoi componenti, ed il Presidente;
- nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; può eleggere, qualora l'Assemblea ritenesse necessario, una commissione elettorale che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini e approvi il Regolamento elettorale predisposto dal Consiglio Direttivo uscente;
- elegge e revoca i componenti degli organismi di controllo e garanzia;
- nomina e revoca l'organo di controllo o il revisore legale nei casi previsti per legge;
- approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla determinazione della quota associativa annuale su indicazione del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, in fase di ricorso, sulle ammissioni e sulle esclusioni dei soci;
- delibera sulle modifiche al presente statuto con le maggioranze previste dal presente Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Art. 7.4

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un Socio eletto dall'Assemblea stessa. Il presidente dell'Assemblea propone un Segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei Soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli Organi Sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo diversa decisione deliberata dall'Assemblea a maggioranza e secondo le modalità previste dallo Statuto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul Libro Verbali dell'Assemblea a cura del Segretario che li firma insieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale o in forma pubblica digitale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.

Art. 7.5

Le delibere volte a modificare il presente Statuto, per la trasformazione, la scissione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, dovranno essere adottate da un'Assemblea per la cui validità sarà necessaria la presenza, personale o a mezzo delega, di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 8

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, eletto dall'Assemblea dei Soci tra i soci che non si trovino in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di

ineleggibilità e di decadenza) e dura in carica tre anni. L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- convocare l'Assemblea ed eseguire le sue deliberazioni;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio consuntivo nei modi previsti dalla normativa vigente;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- proporre all'Assemblea dei Soci la determinazione della quota associativa annuale e stabilire i termini entro cui deve essere versata;
- deliberare l'ammissione e le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- predisporre l'eventuale Regolamento elettorale e Regolamenti da approvare in Assemblea;
- individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli orientamenti espressi dall'Assemblea dei Soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di soci non inferiore a tre e non superiore a nove. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo, per essere eletti, devono avere un'anzianità associativa di almeno tre mesi.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 8.1

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Art. 8.2

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- il Presidente, che convoca e presiede il Consiglio;
- il Vicepresidente (nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno), che coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il Segretario (nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno), che cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente;
- il Tesoriere (nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno), che gestisce la cassa e cura gli aspetti di carattere economico.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Art. 8.3

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità ed almeno tre volte all'anno.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. E' da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando vertono su comportamenti personali dei consiglieri o quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Art. 8.4

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei Soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

In tal caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare l'Assemblea dei Soci indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Art. 8.5 (il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 9

L'Organo di Controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto l'Organo di Controllo composto da un

minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

Ai componenti si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I/le componenti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali dell'Organo di Controllo ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

I membri dell'Organo di Controllo hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Le cariche di Consigliere e di membro dell'Organo di Controllo sono incompatibili fra loro.

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 10 (Patrimonio Sociale)

Il patrimonio sociale, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- legati e lasciti diversi;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

L'associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività:

- a) dalle quote di iscrizione;
- b) dai contributi associativi;
- c) dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività diverse svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- d) dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di credito
- e) da elargizioni e donazioni;
- f) da erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
- g) da entrate da convenzioni;
- h) da erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- i) da entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
- j) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali degli Enti di Terzo Settore.

Art. 10.1 (Bilancio di Esercizio)

L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio, redatto secondo le disposizioni di legge, all'Assemblea dei Soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, documentate dal Consiglio Direttivo, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.

Art. 10.2 (Divieto di distribuzione degli utili)

È fatto divieto di ripartire anche in modo indiretto o differito proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, potrà essere accantonato in parte ad un fondo di riserva, il rimanente sarà utilizzato per le finalità istituzionali. L'utilizzo del fondo è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

LIBRI SOCIALI

Art. 11

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

VOLONTARI

Art. 12

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 12.1 Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

LAVORATORI

Art. 13

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa con il voto favorevole dei 3/4 dei Soci in regola con le norme sul tesseramento.

Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato, in un'assemblea con la partecipazione della maggioranza dei soci, con il voto dei 3/4 dei soci presenti.

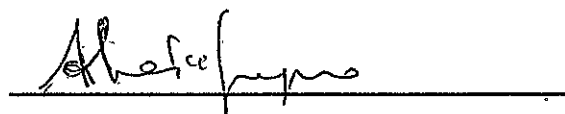
In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o dell'Ente preposto per legge e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità. È in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Firma Segretario



Firma Presidente

